



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133 DEL 29-11-19

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE (ART. 14 DEL CCNL 2004 ED ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018) CON IL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 09:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 124 dell'art. 1 della legge 145/2018 prevede: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*.

- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite; b) l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.

- la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;

- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi I e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5).

VISTO il CCNL 21 maggio 2018 che all'art. 17 comma 6 prevede:

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa. 7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.

ATTESO:

- che l'utilizzazione di personale di altri enti locali ai sensi dell'art. 14 del menzionato CCNL, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità non pare, stricto iure, assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale (cfr ex multis Corte dei Conti-Sezione Calabria-deliberazione n. 398/2010);

-che in tal senso orientano sia la lettera dello stesso articolo 14, comma 2, della disposizione contrattuale, a norma del quale *"Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso"*, che il testo della dichiarazione congiunta n. 10 allegata al contratto collettivo, nella quale si legge che *"la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo, e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche"*. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro."

CONSIDERATO che:

- il Sindaco del Comune di Cerreto di Spoleto ha richiesto con nota del 25.11.2019, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 4861, a questo Ente, in relazione alla necessità di garantire un supporto all'Area Servizi demografici, in vista dell'imminente pensionamento dell'attuale Responsabile, l'attivazione di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzazione a tempo parziale, per n. 12 ore settimanali, della dipendente Napoleoni Anna, in servizio presso il comune di Sant'Anatolia di Narco, in qualità di istruttore direttivo tecnico, cat. D;

DATO ATTO che la dipendente Anna Napoleoni ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico presso il Comune di Cerreto di Spoleto;

ATTESA la necessità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Cerreto di Spoleto. al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente di cui sopra, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

VISTI:

- lo schema di convenzione, predisposto da questo Comune, allegato A) al presente deliberato, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente";

-l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, *" Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza"*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato schema di convenzione -sub A)- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto *"Convenzione ex articolo 14 del CCNL. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente"* fra questo Comune ed il Comune Cerreto di Spoleto per l'utilizzazione della dipendente Napoleoni Anna, cat. giuridica "D", del comune di Sant'Anatolia di Narco, ai sensi dell'art. 14

CCNL del 22.01.2004, da adibire alle seguenti attività: Responsabile dell'Area servizi demografici e sociale, mediante incarico di posizione organizzativa;

2) Di dare atto che l'utilizzo presso il comune di Cerreto di Spoleto della dipendente Anna Napoleoni è previsto per n. 12 ore settimanali, nell'ambito del suo orario di lavoro (scavalco condiviso) dal 01.12.2019 al 30.06.2020;

3) Di dare atto, altresì, che il Comune di Cerreto di Spoleto riconoscerà al Comune di Sant'Anatolia di Narco ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo, e il rimborso alla dipendente delle spese di viaggio consentite dalla legge;

4) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Sant'Anatolia di Narco la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;

5) Di stabilire che la convenzione decorrerà dal 01.12.2019 fino 30 giugno 2020;

6) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanze per gli adempimenti consequenziali;

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cerreto di Spoleto e al dipendente interessato;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con ulteriore votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to BIANCHI PASQUA LENA

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to NAPOLEONI ANNA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-01-2020 al 22-01-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 21 in data 07-01-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Sant'Anatolia di Narco, li 07-01-20

F.to NAPOLEONI ANNA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 07-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-01-20 al 22-01-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 29-11-19:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta